

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022	L 155	8	8.6.2022

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 39 del 14.2.2015, pag. 23 (668/2014)
- **C2** Rettifica, GU L 192 del 21.7.2022, pag. 30 (2022/892)



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 DELLA
COMMISSIONE**

del 13 giugno 2014

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari**

Articolo 1

Norme specifiche relative alla denominazione

1. Il nome di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

2. Nel caso in cui la denominazione di una specialità tradizionale garantita è accompagnata dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e detta affermazione deve essere tradotta nelle altre lingue ufficiali, le traduzioni figurano nel disciplinare.

Articolo 2

Delimitazione della zona geografica

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

Articolo 3

Norme specifiche relative ai mangimi

Il disciplinare di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta contiene norme dettagliate sull'origine e la qualità dei mangimi.

Articolo 4

Prova dell'origine

1. Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2. Gli operatori devono poter individuare:

a) il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;

b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;

▼B

- c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

*Articolo 5***Descrizione di più prodotti distinti**

Se la domanda di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare la denominazione in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.

Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti la stessa denominazione registrata, sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.

▼M1*Articolo 6***Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite**

1. Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento.

Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione da uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione dall'autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito in un paese terzo, il documento unico è redatto a norma del modulo che figura nell'allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

3. Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

5. Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.

▼B*Articolo 7***Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione**

1. Il documento unico per la domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 identifica il prodotto mediante le definizioni e i criteri comunemente usati per quel prodotto.

La descrizione si concentra sulle specificità del prodotto che reca il nome da registrare, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.

2. La descrizione del prodotto ai fini della registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riprende esclusivamente le caratteristiche necessarie a identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Nella descrizione non sono ripetuti gli obblighi generali né, in particolare, le caratteristiche tecniche proprie a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici.

Le descrizione del metodo di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permetterne la riproduzione ovunque.

Gli elementi essenziali che comprovano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e consolidati.

*Articolo 8***Domande di registrazione comuni**

La domanda di registrazione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti specificati agli articoli 8 e 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono rispettati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi interessati.

▼M1

Lo Stato membro, l'autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.

▼B*Articolo 9***Norme relative alla procedura di opposizione**

1. Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
2. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, inizia a decorrere dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a trovare un accordo.
3. La notifica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e le informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono trasmesse entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

▼M1*Articolo 10***Domande di modifiche dell'Unione di un disciplinare**

1. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene:
 - a) il nome protetto cui si riferisce la modifica;
 - b) il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;
 - c) le voci del disciplinare e, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, del documento unico relative alle questioni interessate dalla modifica;
 - d) per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell'Unione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
 - f) per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
 - g) per le domande presentate da uno Stato membro relative a denominazioni di origine protette e a indicazioni geografiche protette, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
 - h) per le domande presentate da un paese terzo relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, la versione consolidata del disciplinare pubblicata oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;

▼ M1

- i) unicamente per le domande relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo;
- j) per le domande relative alle specialità tradizionale garantite, il disciplinare consolidato, nella versione modificata;
- k) per tutte le domande presentate da Stati membri, la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni ivi adottate.

La descrizione e i motivi di cui al primo comma, lettera e), e il documento unico di cui al primo comma, lettera f), non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.

2. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati.

3. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione relativa al disciplinare di una specialità tradizionale garantita di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all'allegato V per una modifica dell'Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e il modulo di cui all'allegato VI per una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

4. Il documento unico modificato di una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e il disciplinare modificato di una specialità tradizionale garantita sono redatti a norma dell'articolo 6. La domanda di modifica dell'Unione per una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.

5. Ai fini dell'articolo 53, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare.

Nel caso in cui la domanda includa dati personali, questi sono pubblicati in quanto parte di detta domanda.

▼ **M1***Articolo 10 bis***Comunicazione di una modifica ordinaria**

1. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 6 *ter*, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:

- a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
- b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- c) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;
- d) la decisione che approva la modifica ordinaria di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
- e) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
- f) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.

3. Nel caso delle domande relative a prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.

4. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'► **C2** allegato VII ◀. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

5. Ai fini dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.

*Articolo 10 ter***Comunicazione di una modifica temporanea**

1. La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell'articolo 6 *quinqüies*, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:

▼ M1

- a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
- b) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- c) la decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica;
- d) la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.

2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.

3. Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.

4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all'► **C2** allegato VIII ◀. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

5. Ai fini dell'articolo 6 *quinquies*, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di una denominazione di origine protetta è pubblicato in quanto parte della comunicazione.

▼ B*Articolo 11***Cancellazione**

1. La richiesta di cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Le richieste di cancellazione includono la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), oppure all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

▼ M1*Articolo 12***Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori**

1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione dei capi II e III del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le relative disposizioni sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:

- a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
- b) per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a IX del presente regolamento.

I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ⁽¹⁾ e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾ si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i seguenti documenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:

- a) la dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- b) la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- c) la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 11;
- d) la domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
- e) la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 10.

3. La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso i sistemi digitali da essa messi a disposizione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a). La Commissione comunica le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 tramite posta elettronica.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

▼ M1

4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.

La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l'elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell'Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell'elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.

*Articolo 12 bis***Presentazione e ricevimento delle comunicazioni**

1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 12 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso i sistemi digitali.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

- a) il numero di fascicolo;
- b) il nome del prodotto interessato;
- c) la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni attraverso i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

3. Per le comunicazioni e le presentazioni di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.

Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

▼ M1

- a) il numero di fascicolo;
- b) il nome del prodotto interessato;
- c) la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.

4. L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano *mutatis mutandis* alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

▼ B*Articolo 13***Uso dei simboli e delle indicazioni**

1. I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e stabiliti dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono riprodotti conformemente all'allegato X del presente regolamento.

2. Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all'interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, quali figurano nell'allegato X del presente regolamento.

3. I simboli dell'Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli articoli 12 e 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012, se figurano sull'etichetta di un prodotto, sono accompagnati dalla denominazione registrata.

4. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli possono essere usati in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione del regime di qualità o per pubblicizzare le denominazioni registrate.

5. I prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 14***Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite**

1. Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

▼B

- a) la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;
- b) la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;
- c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome;
- d) l'informazione che la denominazione è protetta in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;
- e) il nome del paese o dei paesi di origine.

2. Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le specialità regionali garantite, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

- a) la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;
- b) la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;
- c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome;
- d) il paese o i paesi del gruppo o dei gruppi richiedenti;
- e) se la decisione di registrazione stabilisce che il nome della specialità tradizionale garantita deve essere accompagnato dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- f) se la registrazione è senza riserva d'uso del nome [solo per le domande ricevute prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012].

3. Quando approva una modifica al disciplinare di produzione che prevede una modifica delle informazioni contenute nei registri, la Commissione cancella i dati originali e registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che approva la modifica.

4. La Commissione cancella la denominazione dal registro pertinente non appena la cancellazione acquista efficacia.

▼M1

5. Il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1 è accessibile al pubblico ed è istituito in forma elettronica. Esso si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione ed è aggiornato conformemente al presente articolo.

▼M1*Articolo 14 bis***Tutela dei dati**

1. La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure per l'approvazione di modifiche dell'Unione e per la comunicazione di modifiche standard e temporanee, conformemente al presente regolamento, a norma dei regolamenti (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e (UE) 2016/679 ⁽²⁾.

2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.

3. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.

▼B*Articolo 15***Norme transitorie**

La richiesta di pubblicazione del documento unico presentato da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 riguardante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta registrata anteriormente al 31 marzo 2006 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 9, paragrafo 1, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è iniziato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

▼B

L'articolo 9, paragrafo 3, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto.

La prima frase dell'allegato X, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

DOCUMENTO UNICO

[inserire il nome, come in 1 infra:] «...»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente] DOP IGP

1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

[inserire il nome di cui è proposta la registrazione oppure la denominazione registrata nel caso di una domanda di approvazione di una modifica al disciplinare o di una richiesta di pubblicazione a norma dell'articolo 15 del presente regolamento]

2. Stato membro o paese terzo

...

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

...

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

[riprendere gli elementi principali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Utilizzare le definizioni e i criteri generalmente impiegati per identificare il prodotto. Soffermarsi in particolare sulla specificità del prodotto, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo (articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento).]

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

[per le DOP: confermare che i mangimi e le materie prime sono originarie della zona. Nel caso di mangimi o di materie prime non originarie dell'area geografica, fornire una descrizione dettagliata dell'eccezione e specificarne i motivi. Le eccezioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

per le IGP: indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Le restrizioni devono essere giustificate. Le restrizioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del medesimo.]

...

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

[indicare la ragione di eventuali restrizioni o deroghe.]

...

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni specifiche al prodotto in caso di restrizioni.]

...

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni in caso di restrizioni.]

▼B

...

4. Delimitazione concisa della zona geografica

[se opportuno, inserire una cartina della zona.]

...

5. Legame con la zona geografica

[per le DOP: specificare il legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano, compresi, se del caso, elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

Per le IGP: specificare il legame causale tra l'origine geografica e, se del caso, una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto.

Dichiarare esplicitamente su quali fattori (reputazione, data qualità, altre caratteristiche del prodotto) si basa il legame e fornire informazioni soltanto per quanto riguarda i fattori rilevanti, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.]

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

...



ALLEGATO II

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

[inserire il nome, come in 1 infra:] «...»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

Stato membro o paese terzo«»

1. Nome (nomi) da registrare

...

2. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

...

3. Motivi della registrazione

3.1. Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

[spiegare]

3.2. Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

[spiegare]

4. Descrizione

4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

...

4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

...

4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

...

▼B

- il nome proposto per la registrazione è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi (articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012).

5. Elementi dell'opposizione

Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la domanda di opposizione.

Fornire inoltre una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.

▼ **M1***ALLEGATO V***Domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta**
[regolamento (UE) n. 1151/2012]**1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

2. Tipo di indicazione geografica

[barrare con una «X» la casella pertinente:] DOP IGP

3. Richiedente e interesse legittimo

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]

Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

4. Paese terzo cui appartiene la zona geografica

...

5. Voce del disciplinare e del documento unico cui si riferiscono la o le modifiche

Nome del prodotto

Legame

Restrizioni in materia di commercializzazione

6. Tipo di modifica

[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica dell'Unione» di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

7. Modifica (modifiche)

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]

8. Allegati

8.1. Il documento unico consolidato nella versione modificata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

8.2. La versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

8.3. La prova che i documenti modificati corrispondono all'indicazione geografica vigente nel paese terzo.

▼ M1*ALLEGATO VI***Domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di una specialità tradizionale garantita****[regolamento (UE) n. 1151/2012]****1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

2. Richiedente e interesse legittimo

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]

Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

3. Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona geografica

...

4. Voce del disciplinare cui si riferiscono la o le modifiche

- Nome del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Metodo di produzione
- Altro [da precisare]

5. Modifica (modifiche)

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]

6. Allegati**6.1. (Stati membri)**

- a) Il disciplinare consolidato, nella versione pubblicata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
- b) La dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.

6.2. (Paesi terzi)

Il disciplinare consolidato, nella versione pubblicata, redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

▼ M1*ALLEGATO VII***Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria****[regolamento (UE) n. 1151/2012]****1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

2. Paese terzo cui appartiene la zona geografica

...

3. Autorità nazionale o gruppo richiedente che comunica la modifica ordinaria

[Nomi e riferimenti del singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o dell'autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica, che comunicano la modifica (cfr. articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012). I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]

4. Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Indicare se la modifica comporta o no la modifica del documento unico.]

5. Allegati

- 5.1. La decisione di approvazione della modifica ordinaria.
- 5.2. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.
- 5.3. Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata.
- 5.4. Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

▼ **M1***ALLEGATO VIII***Comunicazione dell'approvazione di una modifica temporanea****[regolamento (UE) n. 1151/2012]****1. Nome del prodotto**

[quale registrato]

2. Paese terzo cui appartiene la zona geografica

...

3. Autorità nazionale o gruppo richiedente che comunica la modifica temporanea

[Nomi e riferimenti del singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o dell'autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica, che comunicano la modifica (cfr. articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012). I nomi e i riferimenti che riguardano una persona fisica non sono inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.]

4. Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee, incluso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica temporanea» ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

5. Allegati

- 5.1. La decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica.
- 5.2. La decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
- 5.3. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo.;



ALLEGATO IX

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012

[nome registrato:] «...»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la IGP DOP SGT casella pertinente:]

1. Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione

...

2. Stato membro o paese terzo

...

3. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

...

4. Persona o organismo che presenta la richiesta

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona fisica o giuridica o dei produttori di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 che chiedono la cancellazione (per le domande relative a DOP e IGP da parte di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione.]

...

5. Tipo di cancellazione e relative motivazioni

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

lettera a)

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

lettera b)

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

▼B*ALLEGATO X***RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI DELL'UNIONE E INDICAZIONI PER
LE DOP IGP STG****1. Simboli dell'Unione a colori**

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

Simboli dell'Unione in Pantone:



Pantone[®] 711



Pantone[®]
Yellow 109



Pantone[®]
Reflex Blue



Pantone[®]
Yellow 109

▼ B




Pantone®
Reflex Blue



Pantone®
Yellow 109

Simboli dell'Unione in quadricromia:



100 % magenta
80 % yellow



10 % magenta
90 % yellow



100 % cyan
80 % magenta



10 % magenta
90 % yellow

▼B

100 % cyan
80 % magenta



10 % magenta
90 % yellow

Contrasto con colori dello sfondo

Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo:


▼C1**▼B**

2. Simboli dell'Unione in bianco e nero

L'impiego dei simboli in bianco e nero è ammesso solo se il bianco e il nero sono gli unici colori utilizzati sull'imballaggio.


▼ B

Se usati in bianco e nero, i simboli dell'Unione sono riprodotti come segue:



Simboli dell'Unione in bianco e nero in negativo

Se lo sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo come segue:

▼ C1

▼B**3. Tipografia**

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

4. Riduzione

La dimensione minima dei simboli dell'Unione è di 15 mm di diametro; tuttavia in caso di imballaggi o prodotti di piccole dimensioni, il diametro può essere ridotto a 10 mm.

5. «Denominazione di origine protetta» (DOP) e sue abbreviazioni nelle lingue UE

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chráněné označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperäimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6. «Indicazione geografica protetta» (IGP) e sue abbreviazioni nelle lingue dell'Unione

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

▼B

DE	geschützte geografische Angabe g.g.A.
ET	kaitstud geograafiline tähis KGT
EL	προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ΠΓΕ
EN	protected geographical indication PGI
FR	indication géographique protégée IGP
GA	sonra geografach cosanta SGC
HR	zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ZOZP
IT	indicazione geografica protetta IGP
LV	aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde AĢIN
LT	saugoma geografinė nuoroda SGN
HU	oltalom alatt álló földrajzi jelzés OFJ
MT	indikazzjoni ġeografika protetta IĠP
NL	beschermde geografische aanduiding BGA
PL	chronione oznaczenie geograficzne CHOG
PT	indicação geográfica protegida IGP
RO	indicație geografică protejată IGP
SK	chránené zemepisné označenie CHZO
SL	zaščitena geografska označba ZGO
FI	suojattu maantieteellinen merkintä SMM
SV	skyddad geografisk beteckning SGB

7. **«Specialità tradizionale garantita» e sue abbreviazioni nelle lingue dell'Unione**

Lingua UE	Espressione per esteso Abbreviazione
BG	храна с традиционно специфичен характер XTCX
ES	especialidad tradicional garantizada ETG
CS	zaručená tradiční specialita ZTS
DA	garanteret traditionel specialitet GTS
DE	garantiert traditionelle Spezialität g.t.S.
ET	garanteeritud traditsiooniline toode GTT
EL	εγγυημένο παραδοσιακό ιδίotypo προϊόν Ε Π Ι Π
EN	traditional speciality guaranteed TSG
FR	spécialité traditionnelle garantie STG
GA	speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe STR
HR	zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS
IT	specialità tradizionale garantita STG
LV	garantēta tradicionālā īpatnība GTI
LT	garantuotas tradicinis gaminys GTG

▼B

HU | hagyományos különleges termék | HKT |
MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |
NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |
PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |
PT | especialidade tradicional garantida | ETG |
RO | specialitate tradițională garantată | STG |
SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |
SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |
FI | aito perinteinen tuote | APT |
SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |

*ALLEGATO XI***CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI****1. Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato.**

- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
- Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
- Classe 1.3. Formaggi
- Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
- Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
- Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
- Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
- Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

2. Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012:

I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

- Classe 2.1. Birra
- Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati
- Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante
- Classe 2.5. Pasta alimentare
- Classe 2.6. Sale
- Classe 2.7. Gomme e resine naturali
- Classe 2.8. Pasta di mostarda
- Classe 2.9. Fieno
- Classe 2.10. Oli essenziali
- Classe 2.11. Sughero
- Classe 2.12. Cocciniglia
- Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali
- Classe 2.14. Cotone
- Classe 2.15. Lana
- Classe 2.16. Vimini
- Classe 2.17. Lino stigliato

▼ B

- Classe 2.18. Cuoio
- Classe 2.19. Pellame
- Classe 2.20. Piume

▼ M1

- Classe 2.21. Vini aromatizzati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾
- Classe 2.22. Altre bevande alcoliche
- Classe 2.23. Cera d'api
- II. Specialità tradizionali garantite
- Classe 2.24. Piatti pronti
- Classe 2.25. Birra
- Classe 2.26. Cioccolato e prodotti derivati
- Classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
- Classe 2.28. Bevande a base di estratti di piante
- Classe 2.29. Pasta
- Classe 2.30. Sale

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).